

COMUNE DI TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321

Area Servizi di Amministrazione

Rep./Racc. n.

Contratti e Affari Generali

Prot. n.

OGGETTO: Affidamento incarico professionale al dott. geol. Enrico MASSOLINO Cod. Fisc. MSSNRC77S12L242O – Part. IVA 01137470322 per le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale nell'ambito del territorio del Comune di Trieste – anno 2012, Codice opera 10013

L'anno D U E M I L A S E D I C I - il giorno

.....

in una sala del Comune di Trieste.

Premesso che l'Amministrazione deve dar corso ai lavori di lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale nell'ambito del territorio del Comune di Trieste – anno 2012, Codice opera 10013;

che in vista del prossimo inizio dei lavori si manifesta la necessità di garantire il coordinamento della sicurezza per la fase esecutiva dell'opera;

che valutata la necessità di affidare l'incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione a professionista esterno – il Servizio Strade ha avviato la procedura comparativa per l'affidamento dell'incarico tra cinque professionisti, i cui nominativi risultano inclusi nel relativo elenco approvato con determinazione dirigenziale n. 1922 esecutiva il 23/07/2015 e selezionati sulla base del loro curriculum;

in data 29.04.2016 sono state esaminate le offerte pervenute, e come risulta dal relativo verbale, l'offerta migliore è quella presentata dal dott. geol. Enrico Massolino, iscritto all'Ordine dei Geologi FVG al n. 348, con studio in Via Aquileia 6 a Trieste, CF MSSNRC77S12L242O e P.IVA 01137470322;

che con determinazione dirigenziale n. _____ dd. _____ - a firma del Direttore del Servizio Strade - per le motivazioni ivi addotte, è stato quindi disposto di affidare, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., al dott. geol. Enrico Massolino, iscritto all'Ordine dei Geologi FVG al n. 348, con studio in Via Aquileia 6 a Trieste, CF MSSNRC77S12L242O e P.IVA 01137470322 l'incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di cui trattasi, per la spesa di euro 1.535,44 al netto di IVA ed oneri previdenziali in misura di legge, inclusi stabilendone le condizioni;

visto l'art. 1 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252;

tutto ciò premesso e considerato

tra il COMUNE di TRIESTE - rappresentato dal dott. **Walter COSSUTTA** - Direttore dell'Area Affari Generali ed Istituzionali - domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, la quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c, del D. L.vo n. 267/2000 e dell'art. 82 del Regolamento

per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste, e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e il dott. geol. Enrico MASSOLINO – nato a Trieste il 12.11.1977 , iscritto all'Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia al n. 348, con domicilio in via Aquileia 6 a Trieste - in seguito denominato “professionista” o “incaricata”,

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1) - OGGETTO

Il Comune di Trieste affida al dott. geol. Enrico MASSOLINO, che accetta, l'incarico per l'espletamento delle funzioni di coordinatore per la fase esecutiva dei lavori - ai sensi del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 - relativamente ai lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale nell'ambito del territorio del Comune di Trieste – anno 2012, Codice opera 10013.

ART. 2) - CONTENUTI

L'incarico prevede altresì tutti gli adempimenti relativi alla figura professionale del coordinatore per l'esecuzione dei lavori come previsto dall'art. 92 del D.Lgs n. 81 dd. 9.4.2008 e più precisamente:

- a. verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b. verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c. organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d. verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e. segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro;
- f. sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
- g. quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia.

Il professionista sarà obbligato a tenere un registro aggiornato sulle singole attività svolte a fronte del presente incarico. Tale registro dovrà evidenziare, in maniera dettagliata, i sistemi di coordinamento e di gestione adottati, le disposizioni impartite, le riunioni di coordinamento effettuate, allegando i verbali relativi e sarà periodicamente oggetto di verifica e conseguentemente controfirmato da parte del personale tecnico comunale preposto a sovrintendere i lavori.

Le prestazioni di cui sopra dovranno essere eseguite in conformità a quanto disposto dalla Legge Regionale n. 14/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, dai relativi regolamenti di

attuazione, nonché dal D.Lgs 9.4.2008 n. 81.

L'incarico comporta pertanto il coordinamento generale della sicurezza dell'opera durante la sua fase esecutiva, in modo da pervenire ad un'ottimale gestione di tutto ciò che può essere riportato nel capitolo "sicurezza" al fine dell'ottenimento dei risultati previsti.

ART. 3) - MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Quale prima attività il professionista incaricato valuterà il piano della sicurezza già approvato e, se necessario, provvederà ai suoi adeguamenti.

Il professionista nello svolgimento dell'incarico sarà vincolato all'osservanza delle istruzioni che verranno impartite a riguardo dal dirigente del Servizio Strade del Comune di Trieste o da suoi incaricati o delegati.

Il professionista stesso deve garantire una presenza assidua e continuativa nel cantiere dove si svolgono i lavori, con una presenza fisica almeno di tre volte a settimana e superiore nei momenti di maggior lavoro per verificare la corretta applicazione di tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza.

Il coordinamento della sicurezza dovrà essere svolto in base alla normativa vigente con specifico riferimento alla L.R. 14/2002 con i successivi aggiornamenti, al suo Regolamento di attuazione (D.P.R. 0165/Pres. 5.6.2003) ed al D.Lgs 9.4.2008 n. 81.

L'Amministrazione comunale - e per essa il Direttore del Servizio Strade - verificherà il rispetto formale con gli obblighi di Legge e contrattuali, ferma restando la responsabilità del professionista stesso.

Tutti gli elaborati prodotti relativi alla fase esecutiva dovranno essere inoltre compilati in forma chiara e facilmente intelligibile, dovranno tener conto degli importi a disposizione e di tutte le regole necessarie per prevenire qualsiasi incidente nei luoghi del cantiere ed ottenere un buon risultato finale in sede di realizzazione.

Il professionista è tenuto a tutte le incombenze previste dalla legislazione sulla sicurezza del lavoro e dei cantieri, ivi compresa la verifica preliminare e l'adattamento alle effettive condizioni e programmi operativi di lavoro del piano di sicurezza e coordinamento, sia prima dell'inizio dei lavori che durante lo svolgimento degli stessi secondo la normativa vigente, nonché all'effettuazione di tutte le operazioni relative alla sicurezza ed all'antifortunistica. Il professionista è tenuto inoltre a verificare la tempestiva ottemperanza da parte dell'Impresa a tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dai piani di sicurezza e di coordinamento, che incidono sulla sicurezza del cantiere.

ART. 4) - TERMINI

Il presente contratto decorre dalla data dell'avvenuto affidamento dell'incarico mediante la determinazione dirigenziale n. ____ /2016 citata in premessa - e terminerà al momento della conclusione dei lavori oggetto dell'incarico di coordinamento, indipendentemente dal momento di appalto ed avvio degli stessi.

ART. 5) - RISERVATEZZA E PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Nello svolgimento dell'incarico, il professionista si impegna ad osservare la massima riservatezza, rinunciando fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà dell'Amministrazione comunale che ne può disporre liberamente.

Gli elaborati resteranno di proprietà piena ed assoluta del Comune il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti riconosciute necessarie, senza che dal coordinatore per la sicurezza possa essere sollevata eccezione di sorta.

ART. 6) - ONORARIO E PAGAMENTI

Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico relativo alle opere di competenza comunale - calcolato in base alla vigente tariffa nazionale in merito all'applicazione delle prestazioni di cui al

D.Lgs 81/2008 - viene convenuto ed accettato nell'importo di Euro 1.535,44 al netto della Cassa previdenziale al 2% pari ad Euro 30,71 e dell'IVA 22% pari ad euro 344,55, per un importo complessivo di Euro 1.910,70 come risulta dallo schema di parcella allegato sub "A" al presente atto.

Il pagamento dell'onorario relativo all'incarico per le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sarà liquidato, per il 90% frazionatamente e proporzionalmente ai singoli S.A.L. contabilizzati per tutte le lavorazioni di riferimento.

Il saldo del restante 10% complessivo sarà liquidato all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori.

Il pagamento verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle parcella parziali o finali.

Se durante lo svolgimento dell'incarico sopravvengano contestazioni, la liquidazione di quanto dovuto verrà effettuata ad avvenuta verifica e risoluzione delle contestazioni stesse.

I pagamenti verranno effettuati con accredito sul conto corrente indicato al successivo articolo 8 , con ciò questa Amministrazione assolverà pienamente agli obblighi economici previsti dal presente atto.

ART. 7) - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra il professionista ed i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di cui alla succitata legge.

Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario codice IBAN acceso presso la Agenzia di Trieste n° di Via, che il professionista ha indicato come conto corrente dedicato; il soggetto delegato ad operarvi è il professionista incaricato le cui generalità sono indicate nelle premesse del presente atto.

Eventuali modifiche comunicate dal professionista in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente incarico costituisce, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del contratto.

ART. 8) - COLLABORAZIONI

Il professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

Il Comune sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità per i rapporti di cui sopra, riconoscendo come unica controparte il professionista incaricato responsabile e la società nei confronti dell'Amministrazione committente.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista è tenuto a dare preventiva comunicazione all'Amministrazione comunale. Il compenso economico degli eventuali collaboratori

rimane ad esclusivo carico del professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel precedente articolo 6.

ART. 9) - RISOLUZIONE

La mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto costituisce il presupposto per la risoluzione contrattuale .

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di dichiararsi libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, comunicando l'intervenuta risoluzione del contratto - impregiudicato l'avvio di azione di risarcimento danni - senza che questo possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione stessa.

Il contratto può essere risolto, con provvedimento motivato dal Comune committente, in caso di gravi ed ingiustificati ritardi - in relazione alle necessità dell'Ente o dei lavori - imputabili al professionista nell'esecuzione dell'attività contrattuale, nonché nel caso di grave inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente contratto.

In maniera particolare il reiterato inadempimento di quanto previsto all'art. 3, secondo comma, del presente atto, potrà portare alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il professionista non ottemperi alle prescrizioni impartite dal Comune, oppure sorgano divergenze di ordine tecnico, durante l'esecuzione dei lavori e il Comune decida la risoluzione dell'incarico, spetterà al professionista l'onorario di cui all'art. 6 del presente atto in proporzione alla redazione di parti effettivamente svolte in maniera compiuta.

ART. 10) - INCOMPATIBILITÀ

Per il professionista, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle relative al collegio professionale di appartenenza.

L'incaricato dichiara di non avere conflitti di interesse in corso con il Comune di Trieste e di essere in possesso di tutte le autorizzazioni eventualmente richieste, sollevando fin d'ora il Comune stesso da ogni onere al riguardo.

Il professionista si impegna a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

ART. 11) - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, della L.R. 14/2002 il professionista ha stipulato con la Compagnia di assicurazioni la polizza assicurativa n. a copertura dei rischi di natura professionale con decorrenza fino al

ART. 12) - RECESSO

Il professionista può recedere dall'incarico solamente per giusta causa previo preavviso scritto che dovrà pervenire al Comune con R.R.R. almeno 30 giorni prima del recesso.

In tale ipotesi al professionista è corrisposto solamente l'onorario per l'attività svolta fino alla data del recesso.

Il Comune, con provvedimento motivato, può recedere dal contratto per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. In tale caso il professionista ha diritto ad ottenere l'onorario per l'attività svolta fino a quel momento.

ART. 13) - RINVIO

Per quanto non esplicitamente citato nel presente atto si fa riferimento, oltre alle norme del Codice Civile, al Decreto Legislativo 9.4.2008 n. 81, al Decreto del 4 aprile 2001 del Ministero della Giustizia recante l'aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri ed agli architetti.

ART. 14) - CONTROVERSIE

Fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, eventuali controversie che dovessero insorgere tra il professionista ed il Comune di Trieste in relazione all'interpretazione

o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente sarà quello di Trieste.

ART. 15) - DOMICILIO

Il professionista dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a TRIESTE dove elegge domicilio agli effetti del presente atto.

ART. 16) - SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico della professionista, oltre che le spese per la vidimazione delle parcelle (eventualmente richiesta o necessaria).

ART. 17) - CLAUSOLE FISCALI

Il valore presunto del presente atto è di Euro

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Fatto in unico originale, con due allegati, letto, approvato e sottoscritto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile la professionista dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente gli articoli: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14 e 16.

IL PROFESSIONISTA: per accettazione

dott. geol. Enrico MASSOLINO

.....

dott. Enrico Massolino
Ordine geologi F.V.G. N° 348
Via Aquileia 6 34136 Trieste
C.F.: MSSNRC77S12L424O
P.IVA: 0113747 032 2
TEL 340 6184630
enrico.massolino@gmail.com
enrico@pec.studiomassolino.com

Trieste, 26/04/2016

Spett.le
COMUNE DI TRIESTE
Area Lavori Pubblici
Servizio Strade
Piazza Unità d'Italia, 4
34121 TRIESTE

OGGETTO: Codice opera 10013 – rifacimento della segnaletica stradale orizzontale nel territorio del Comune di Trieste, anno 2012.
Importo dei lavori € 115.000,00 + € 2.700,00 di oneri per la sicurezza.
- Conferimento incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva ai sensi del D. Lgs. n. 81 dd. 9.4.2008.

Con riferimento alla Vs. comunicazione prot. N-OP-10013 ricevuta a mezzo PEC in data 21/4/2016, io sottoscritto Enrico Massolino, nato a Trieste il 12/11/1977 con studio tecnico in Via Aquileia 6 a Trieste, tel 3406184630, e-mail enrico.massolino@gmail.com iscritto all Ordine dei Geologi della Regione Friuli Venezia Giulia al n. 348 comunico la mia disponibilità ad assumere l'incarico in oggetto.

Con la presente formulo pertanto, secondo i parametri stabiliti nella lettera di invito, la mia migliore offerta per lo svolgimento dell'incarico in oggetto, articolata come segue:

1. Percentuale di sconto offerta sull'onorario prestabilito: 25 %

2. presenza giornaliera in cantiere (*barrare la casella prescelta*)

☒

NO

3. Rilascio di un report giornaliero con il seguente contenuto minimo: dettagliate presenze in cantiere di personale ed attrezzature, condizioni climatiche e particolari, principali lavorazioni svolte, esame delle condizioni e dei presidi di sicurezza nello svolgimento delle lavorazioni, disposizioni del CSE in materia di sicurezza (*barrare la casella prescelta*)

☒

NO

Come da Voi richiesto allego alla presente fotocopia di documento d'identità in corso di validità

Distinti saluti.

(il professionista)





IPZS s.p.a. - OFFICINA C.V. - ROMA



Cognome	MASSOLINO
Nome	ENRICO
nato il	12/11/1977
(atto n.	1871 P. S. A.)
a	TRIESTE ()
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	TRIESTE
Via	VIA AQUILEIA 6
Stato civile	---
Professione	---
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	193
Capelli	CASTANI
Occhi	CASTANI
Segni particolari	---

	
Firma del titolare	<i>Enrico Massolino</i>
TRIESTE	30/01/2017
Impronta d'indice	IL SINDACO
	<i>Uscita</i>

26/04/2016

Enrico Massolino

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ENRICO CORTESE

CODICE FISCALE: CRTNRC58S30L424X

DATA FIRMA: 27/05/2016 08:49:42

IMPRONTA: 9BEE895DFCE92D8F53A9DBAF38A0F096793660B7E99A8DC3B8C2AEB1989122D6
793660B7E99A8DC3B8C2AEB1989122D675A1CF5FCC06ED286B2722A19D6FCAB8
75A1CF5FCC06ED286B2722A19D6FCAB89601B30DE61180963670C3916CA45796
9601B30DE61180963670C3916CA457968B41CA3FEB3933319ACC207C8FD85A37